

zione diretta delle opere a termine degli articoli 2 e 15 della legge 7 luglio 1902, n. 304, lire 375,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cornaggia.

CORNAGGIA. Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra questo capitolo, non per domandare un aumento di stanziamento, al che provvede già la tabella B della legge 30 giugno 1906, come risulta già dallo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1907-908, ma perchè il ministro veda di fare quanto gli sarà possibile per consentire ai consorzi di terza categoria di approfittare delle facilitazioni loro accordate dall'articolo 15 della legge 7 luglio 1902.

La legge del 1902, modificando le disposizioni che disciplinano i consorzi di terza categoria, ha reso impossibile una quantità di opere le quali non hanno una importanza tale da dover essere classificate come opere di prima o di seconda categoria, ma tuttavia rappresentano una difesa necessaria di abitati minacciati dalle corrosioni dei fiumi. Opportunamente l'articolo 15 di quella legge, preoccupandosi del fatto che, in pratica, molti consorzi di terza categoria non sarebbero stati in grado di far fronte alle anticipazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere e di provvedere adeguatamente per la direzione e la sorveglianza dei lavori, che qualche volta importano centinaia e migliaia di lire, ha concesso al Governo la facoltà di assumere esso stesso l'esecuzione delle opere salvo il concorso finanziario del consorzio, ed io potrei citare parecchi di questi consorzi che si trovano nelle condizioni previste dal legislatore, che cioè non hanno né i mezzi pecuniari per anticipare le somme occorrenti, né una direzione tecnica, né capacità amministrative tali che li rendano adatti a fare le opere loro incumbenti, talvolta di grande importanza. Quindi è certamente opportuno che il Governo, il quale tiene a sua disposizione il Genio civile ed un personale già pratico per simili opere, assuma esso questi lavori invece dei consorzi, e perciò raccomando all'onorevole ministro che, qualora si presentino dai consorzi, che si trovano nelle condizioni contemplate dal legislatore, domande a questo scopo, egli veda di fare tutto il possibile per soddisfare sollecitamente a queste domande; e dico sollecitamente perchè molte volte si tratta di abitati che stanno per essere ingoiati dal fiume e le popolazioni attendono inutilmente che le opere vengano

fatte per salvarle da pericoli imminenti, sicchè forse l'attesa della legge del 1902 e la costituzione dei consorzi, salutati come salvatori, si convertono in una dolorosa delusione.

Credo di aver detto abbastanza per indurre l'onorevole ministro ad interessarsi della condizione di simili consorzi e sono sicuro che egli vorrà accogliere la mia raccomandazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io chiedo all'onorevole Cornaggia di considerare che in confronto al capitolo corrispondente del bilancio precedente, per l'esercizio 1906-907 si è proposto un aumento a questo capitolo per 75 mila lire, il che dimostra da una parte il desiderio dello Stato di provvedere alle deficienze verificatesi negli esercizi precedenti per il concorso che lo Stato dà ai Consorzi, e dall'altra la viva preoccupazione del Ministero di venire loro in aiuto.

Forse il modo più semplice di venire in loro aiuto è di avocare allo Stato l'esecuzione delle opere e lo Stato si è già messo in questa via con sufficiente larghezza.

Assicuro quindi l'onorevole Cornaggia che io sono perfettamente in questo ordine di idee, che cioè lo Stato farà bene ad assumere a sé la costruzione di queste opere perchè è dotato di mezzi e di personale esperto che i Consorzi non posseggono, di guisa che anche sotto il rispetto della spesa, che verrebbe ad essere assai minore, è più utile che queste opere sieno fatte direttamente dallo Stato.

PRESIDENTE. Così rimane approvato il capitolo 223.

Capitolo 224. Opere idrauliche di 4ª categoria — Concorso dello Stato giusta l'articolo 98 della legge 30 marzo 1893, n. 173, lire 35,000.

Capitolo 225. Opere idrauliche di 5ª categoria — Sussidi giusta gli articoli 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, lire 50,000.

Capitolo 226. Spese casuali per studi e provvedimenti relativi alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria ed al buon regime dei fiumi e torrenti e per sussidi ed opere idrauliche in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, lire 40,000.

*Spese comuni ad acque e strade.* — Capitolo 227. Sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei